
Varsavia, 21 settembre 2021
Parere n.: FOASS-IT/425/2021 [JG]

PARERE URGENTE SULLA PROPOSTA DI LEGGE CHE DISCIPLINA L'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

Italia

Il presente Parere ha beneficiato dei contributi di Marta Achler, esperta indipendente, e di Drago Kos, esperto indipendente.

Basato su una traduzione inglese non ufficiale della Proposta di legge che disciplina l'attività di rappresentanza degli interessi



Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo

Ul. Miodowa 10, PL-00-251 Varsavia
Ufficio: +48 22 520 06 00, Fax: +48 22 520 0605
www.legislationline.org

SINTESI ESECUTIVA E PRINCIPALI CRITICITÀ

Fin dall'inizio, il presente Parere urgente ha accolto con favore l'intenzione di promulgare una legge sul lobbying in Italia. Tale legge e molte delle disposizioni contenute nella proposta sono strumenti importanti nella lotta alla corruzione e per la trasparenza e integrità del processo decisionale pubblico.

Allo stesso tempo, la Proposta di legge in questione trarrebbe beneficio dall'imposizione di una regolamentazione, in tutta la Proposta di legge, non solo ai lobbisti ma anche ai decisori pubblici. Ciò è fondamentale non solo per chiudere le scappatoie della corruzione e, quindi, garantire l'efficienza della legge, ma anche per assicurare che essa non violi indebitamente il diritto di partecipazione politica e pubblica e il diritto alla libertà di associazione.

Più nello specifico, e in aggiunta a quanto sopra, l'ODIHR fa le seguenti raccomandazioni per migliorare ulteriormente la Proposta di legge sul lobbying:

- A. Trovare un approccio più equilibrato e sfumato tra gli obblighi dello Stato e dei suoi rappresentanti ("decisori pubblici") e gli obblighi dei lobbisti, sia che si tratti di organizzazioni della società civile, imprese o soggetti privati. In particolare, la Proposta di legge sul lobbying (agli Articoli 1, 5 e 11, o altrove) dovrebbe essere formulata in modo da sviluppare regole d'ingaggio anche per i decisori pubblici, i quali dovrebbero essere i primi responsabili nei confronti del pubblico per le decisioni assunte, e non solo per coloro che desiderano difendere i propri interessi o fare lobby per essi; [par. 13-16]
- B. Menzionare nella Proposta di legge sul lobbying la necessità di sviluppare guida, formazione e materiale di sensibilizzazione per i lobbisti e per i decisori pubblici; [par. 17]
- C. Rivedere l'Articolo 2 (1) (a) facente riferimento a incontri o altre forme di contatto, chiarendo che tutte le attività menzionate sono contemplate dalla legge indipendentemente dal fatto che siano condotte di persona, per iscritto, o attraverso l'uso di qualsiasi strumento di comunicazione digitale, e redigendo con attenzione la legge per garantire che non tutte le attività di advocacy e di sensibilizzazione effettuate dalle organizzazioni della società civile nel settore pubblico siano qualificate come "lobbying indiretto"; [par. 19-21]
- D. Rivedere la definizione di decisore pubblico di cui all'articolo 2 (1) (d) affinché contempli tutti i funzionari pubblici che possono diventare obiettivi del lobbying, fornendo una definizione semplice e completa di decisori pubblici su ogni livello e in linea con i documenti di orientamento internazionali; [par. 22-25]
- E. Rivedere l'Articolo 3 (1) (g), imponendo requisiti di trasparenza e accountability, così come la regolamentazione definita dalla presente Proposta di legge rispetto agli incontri di natura non pubblica; [par. 26-27]

- F. Concettualizzare il Codice deontologico come un documento guida che specifichi ed esplori le disposizioni della Legge e faciliti la condotta etica sia dei lobbisti che dei decisori pubblici in conformità con la legge. È consigliabile che il Codice deontologico faccia riferimento, ove opportuno, alla Proposta di legge, la cui violazione può essere a sua volta soggetta a sanzioni; [par. 34-36]
- G. Garantire l'imposizione di sanzioni adeguate e proporzionate non solo ai "rappresentanti di interessi" ma anche ai detentori di interessi, i decisori pubblici [par 48].

Nell'ambito del suo mandato di assistere gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione degli impegni dell'OSCE, l'OSCE/ODIHR esamina, su richiesta, le proposte di legge e la legislazione vigente per valutarne la conformità agli standard internazionali in materia di diritti umani e agli impegni dell'OSCE, e fornisce raccomandazioni concrete per il miglioramento.

SOMMARIO

I. INTRODUZIONE	5
II. OGGETTO DEL PARERE	5
III. ANALISI GIURIDICA E RACCOMANDAZIONI	5
1. Standard internazionali in materia di diritti umani, linee guida e impegni dell'OSCE sulla dimensione umana	5
2. Analisi della Proposta di legge sul lobbying	8
<i>2.1 Commenti generali sugli obblighi dei decisori pubblici</i>	<i>8</i>
<i>2.2 Oggetto e obiettivi (Articolo 1 Legge sul lobbying)</i>	<i>9</i>
<i>2.3 Definizioni (Articolo 2 Legge sul lobbying)</i>	<i>10</i>
<i>2.4 Esclusioni (Articolo 3 Legge sul lobbying)</i>	<i>11</i>
<i>2.5 Registro pubblico (Articolo 4 Legge sul lobbying)</i>	<i>12</i>
<i>2.6 Agenda degli incontri (Articolo 5 Legge sul lobbying)</i>	<i>13</i>
<i>2.7 Codice deontologico (Articolo 6 Legge sul lobbying)</i>	<i>14</i>
<i>2.8 Comitato di sorveglianza e diritti degli iscritti nel Registro (Articoli 7 e 8 Legge sul lobbying)</i>	<i>14</i>
<i>2.9 Obblighi degli iscritti nel Registro (Articolo 9 Legge sul lobbying)</i>	<i>15</i>
<i>2.10 Procedura di consultazione (Articolo 10 Legge sul lobbying)</i>	<i>15</i>
<i>2.11 Sanzioni (Articolo 11 Legge sul lobbying)</i>	<i>16</i>

APPENDICE: [PROPOSTA DI LEGGE CHE DISCIPLINA L'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI]

I. INTRODUZIONE

1. Con lettera datata 5 agosto 2021, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali ha richiesto, inter alia, l'assistenza dell'ODIHR tramite la fornitura di un parere giuridico sulla Proposta di legge che disciplina l'attività di rappresentanza di interessi (nel prosieguo denominata: Proposta di legge sul lobbying) al fine di valutarne la conformità agli impegni dell'OSCE sulla dimensione umana e agli standard internazionali in materia di diritti umani. L'ODIHR ha risposto a tale richiesta con lettera del 6 agosto 2021 confermando la disponibilità dell'Ufficio a redigere un'analisi giuridica.
2. Il presente Parere è stato redatto in risposta alla richiesta di cui sopra. Il documento non fornisce un'analisi dettagliata di tutte le disposizioni della Proposta di legge sul lobbying, ma si concentra principalmente sulle questioni che presentano criticità.
3. L'ODIHR ha condotto questa valutazione nell'ambito del suo mandato di assistere gli Stati partecipanti all'OSCE nell'attuazione dei loro impegni OSCE.

II. OGGETTO DEL PARERE

4. Il Parere urgente riguarda solo la bozza proposta. Il Parere solleva questioni chiave e fornisce indicazioni sulle aree di criticità. L'analisi giuridica che ne consegue si basa sugli standard, le norme e le raccomandazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani e di stato di diritto, nonché sui rispettivi impegni dell'OSCE in materia di dimensione umana.
5. Il presente Parere urgente si basa su una traduzione inglese non ufficiale della Proposta di legge sul lobbying, che si allega al presente documento. Potrebbero emergere errori di traduzione. Il Parere è disponibile anche in lingua italiana, tuttavia fa fede la versione inglese.
6. In considerazione di quanto sopra, l'ODIHR desidera sottolineare che il presente Parere non impedisce all'ODIHR di formulare in futuro ulteriori raccomandazioni o commenti scritti o orali sulle rispettive materie in Italia.

III. ANALISI GIURIDICA E RACCOMANDAZIONI

1. STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, LINEE GUIDA E IMPEGNI DELL'OSCE SULLA DIMENSIONE UMANA

7. La regolamentazione delle attività di lobbying si inserisce all'incrocio tra, da un lato, la salvaguardia del diritto alla libertà di associazione e il diritto alla partecipazione e, dall'altro, l'eliminazione delle opportunità di corruzione. Il lobbying è un atto legittimo di partecipazione politica, un mezzo importante per promuovere il pluralismo e, in ultima analisi, uno strumento per contribuire al miglioramento del processo decisionale nel settore pubblico. Rientra anche nella più ampia definizione di "advocacy" adottata da organizzazioni della società civile e da gruppi senza scopo di lucro, o di "attivismo", che

è una risposta della cittadinanza (singoli individui) alle decisioni delle autorità pubbliche. Tuttavia, l'accesso impari e non trasparente ai decisori pubblici ha portato il lobbying ad essere percepito, talvolta, anche come l'influenza sul processo decisionale da parte di interessi potenti.¹

8. Secondo la definizione contenuta nella raccomandazione CM/Rec(2017)2 del Consiglio d'Europa, con "lobbying" si intende la promozione di interessi specifici attraverso la comunicazione con un funzionario pubblico nell'ambito di un'azione strutturata e organizzata volta a influenzare il processo decisionale pubblico². In virtù di ciò, può anche rappresentare un potente strumento per esercitare il diritto alla partecipazione pubblica e politica. A questo proposito, l'Articolo 25 (a) della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici afferma che "ogni cittadino ha il diritto e l'opportunità, senza alcuna delle distinzioni menzionate nell'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli, di partecipare alla gestione degli affari pubblici, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti."³ Questo articolo non si riferisce solo alle elezioni e ai referendum, ma a qualsiasi forma di partecipazione pubblica e politica. Uno dei modi per partecipare agli affari pubblici e influenzare il discorso politico e il suo esito è attraverso le associazioni. L'articolo 22 dell'ICCPR garantisce il diritto alla libertà di associazione, così come l'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito "CEDU")⁴. Inoltre, il Comitato per i Diritti Umani, nel Commento Generale 25, afferma che "i cittadini partecipano alla gestione degli affari pubblici anche esercitando un'influenza attraverso il dibattito pubblico e il dialogo con i loro rappresentanti o attraverso la loro capacità di organizzarsi". Questa partecipazione viene sostenuta garantendo libertà di espressione, di riunione e di associazione"⁵
9. A livello dell'OSCE, gli Stati partecipanti si sono impegnati a "garantire che agli individui sia consentito l'esercizio del diritto di associazione, compreso il diritto di formare, aderire e partecipare con efficacia a organizzazioni non governative" (Documento di Copenaghen, 1990)⁶ e allo scopo di "rafforzare le modalità di contatto e di scambio di opinioni tra le ONG e le autorità nazionali competenti e le istituzioni governative" (Documento di Mosca, 1991)⁷
10. Sebbene siano riconosciute come forme legittime di advocacy, al fine di contrastare l'influenza sproporzionata esercitata da gruppi finanziariamente o politicamente potenti e di garantire la trasparenza, le attività di lobbying sono talvolta soggette a regolamentazioni rigorose e devono essere accompagnate da forti requisiti di trasparenza e

¹ Vedi per esempio OCSE "Lobbying" [https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying/OECD "Integrity and Influence in Decision-Making"](https://www.oecd.org/corruption/ethics/lobbying/OECD_Integrity_and_Influence_in_Decision-Making/) <https://www.oecd.org/governance/ethics/influence/>.

² Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Rec(2017)2 sulla regolamentazione giuridica delle attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico e memorandum esplicativo (22 marzo 2017) disponibile su https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680700a40.

³ Convenzione internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (di seguito "ICCPR"), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966. L'Italia ha ratificato l'ICCPR il 15 settembre 1978.

⁴ La Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito "CEDU"), firmata il 4 novembre 1950, è entrata in vigore il 3 settembre 1953. L'Italia ha ratificato la Convenzione il 26 ottobre 1955.

⁵ Par. 8, Comitato per i diritti umani, Commento generale 25 (57), Commenti generali all'articolo 40, paragrafo 4, della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, adottati dal Comitato nella sua 1510^a riunione, doc. ONU CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996).

⁶ OSCE, Atti dell'incontro di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE (Copenaghen, 5 giugno -29 luglio 1990), disponibili su <<http://www.osce.org/fr/odihr/elections/14304>>.

⁷ OSCE, Atti dell'incontro di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE (Mosca, 10 settembre-4 ottobre 1991), disponibili su <<https://www.osce.org/fr/odihr/elections/14310>>.

integrità per garantire l'accountability e l'inclusione nel processo decisionale.⁸ Tuttavia, la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla regolamentazione giuridica delle attività di lobbying nel contesto del processo decisionale pubblico afferma che "la regolamentazione giuridica delle attività di lobbying non deve, in nessuna forma o maniera, violare il diritto democratico degli individui di:

a. esprimere le proprie opinioni e presentare interrogazioni pubblici ufficiali, organismi e istituzioni, sia individualmente che collettivamente;

b. promuovere campagne a favore di cambiamenti politici e di modifiche di leggi, politiche o pratiche nel quadro di attività politiche legittime, sia individualmente che collettivamente"⁹

11. Sul lato anticorruzione dell'equazione del lobbying, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, pur non menzionando espressamente il lobbying, fornisce il quadro internazionale fondamentale definire la corruzione e la lotta contro di essa.¹⁰ In conformità all'Articolo 5 (1), ogni Stato contraente è obbligato a "sviluppare e attuare o preservare politiche anticorruzione efficaci e coordinate che promuovano la partecipazione della società e riflettano i principi dello stato di diritto, la corretta gestione degli affari e dei beni pubblici, l'integrità, la trasparenza e l'accountability." La Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa è anch'essa una convenzione regionale che definisce standard.¹¹
12. Specificamente legati alla regolamentazione del lobbying sono i principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per la trasparenza e l'integrità nel lobbying¹² e il rapporto del Global Compact delle Nazioni Unite "Towards Responsible Lobbying"¹³ Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa ha esaminato le normative in materia lobbying, o la loro mancanza, in diversi dei suoi Cicli di valutazione, avanzando anche raccomandazioni specifiche per le autorità italiane, a cui si fa riferimento in tutto il presente Parere urgente.¹⁴ Altre attività importanti atte a ricavare normative sul lobbying trasparente sono portate avanti da organizzazioni della società civile, per esempio gli "Standard internazionali per la regolamentazione del lobbying" sviluppati da Transparency International e altri.¹⁵

⁸ OCSE (2010), Raccomandazione del Consiglio sui principi di trasparenza e integrità nel lobbying; standard del Consiglio d'Europa sulla trasparenza del lobbying, raccomandazione CM/Rec(2017)2.

⁹ Vedi punto 2 sopra.

¹⁰ UNGA Res 58/4, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (in seguito "UNCAC"), adottata il 31 ottobre 2003, entrata in vigore il 14 dicembre 2005, GAOR 58a sessione Supp 49 vol. 1, 4. L'Italia ha ratificato l'UNCAC il 5 ottobre 2009.

¹¹ Convenzione penale sulla corruzione, adottata il 27 gennaio 1999, disponibile su <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=173&CM=8&DF=2/20/2008&CL=ENG>;

¹² <https://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf>

¹³ UN Global Compact "Toward Responsible Lobbying -Leadership and Public Policy" (2005) disponibile su <https://www.unglobalcompact.org/library/254>.

¹⁴ Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), Rapporto di valutazione Italia, adottato dal GRECO alla sua 73a riunione plenaria (Strasburgo 17-21 ottobre 2016), disponibile su https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/greco_eval_4/greco_eval_4.pdf

¹⁵ Transparency International, Access Info Europe, Sunlight Foundation e Open Knowledge International "International Standards for Lobbying Regulation", disponibile su <https://lobbyingtransparency.net/standards/>.

2. Analisi della Proposta di legge sul lobbying

2.1 Commenti generali sugli obblighi dei decisori pubblici

13. Si accoglie con favore il fatto che il legislatore italiano stia lavorando a una Proposta di legge sul lobbying. L'avvio di tale iter è in linea con il parere del GRECO che, nel suo rapporto di valutazione del 2016, ha raccomandato di espandere "le normative vigenti sui rapporti tra i membri del Parlamento e i lobbisti e altri soggetti terzi che cercano di influenzare il processo parlamentare, anche sviluppando una guida dettagliata in materia e garantendone l'effettivo monitoraggio e l'applicazione."¹⁶
14. Secondo l'Articolo 1, la Proposta di legge mira a disciplinare "l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse". Inoltre, la Proposta di legge sul lobbying prevede alcuni obblighi di trasparenza e sanzioni contro i lobbisti che violano le normative proposte (si vedano, ad esempio, gli Articoli 5 e 11). Tuttavia, contrariamente alla raccomandazione del GRECO di cui sopra, essa non riesce a guidare e disciplinare le azioni dei decisori pubblici.
15. L'Articolo 1 è ambiguo poiché afferma, al Paragrafo 2, che tra gli obiettivi principali della legge c'è quello di "assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali", "agevolare l'individuazione della responsabilità delle decisioni assunte", o "consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli."
16. Tuttavia, al fine di garantire che la regolamentazione del lobbying sia il più efficace possibile e far sì che le leggi sul lobbying non risultino eccessivamente gravose sui lobbisti, è fondamentale che tali disposizioni vincolino non solo i lobbisti in quanto tali, ma anche i loro interlocutori, ovvero i decisori pubblici. La responsabilità della trasparenza dovrebbe essere suddivisa tra lobbisti e funzionari pubblici, ma sono i funzionari pubblici a dover rendere conto al pubblico delle decisioni assunte.¹⁷ Subordinare unicamente i lobbisti alla regolamentazione non affronta il problema nella sua interezza, poiché permangono scappatoie e incentivi per la corruzione. Al contrario, rendere i lobbisti gli unici destinatari delle leggi sul lobbying rischia di soffocare la partecipazione politica e pubblica e di limitare indebitamente la libertà di associazione (vedi sopra ai par. 7-10 e sotto al par. 21 e alla Raccomandazione C). Assicurare che sia i lobbisti che i decisori pubblici siano contemplati dalla legge sul lobbying è stato a lungo l'approccio del GRECO, che ha dichiarato nel quarto Ciclo di valutazione sul Regno Unito: il "[l]obbying interessa le azioni sia della persona che svolge l'attività di lobbying sia del funzionario pubblico che ne è destinatario. Affinché il processo sia opportunamente vantaggioso, entrambe le parti devono agire in modo appropriato l'una

¹⁶ Raccomandazione v, Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) Prevenzione della corruzione nei confronti di membri del Parlamento, giudici e procuratori, Rapporto di valutazione Italia adottato dal GRECO alla sua 73a riunione plenaria (Strasburgo 17-21 ottobre 2016) <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806dce15>; vedi anche Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) Prevenzione della corruzione nei confronti di membri del Parlamento, giudici e procuratori, Secondo rapporto di conformità Italia adottato dal GRECO alla sua 87a riunione plenaria (Strasburgo 22-25 marzo 2021) <https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a1ea96>

¹⁷ TI International Standards for Lobbying Regulation, [Lobbyingtransparency.pdf](#)

nei confronti dell'altra."¹⁸ Per quanto riguarda nello specifico l'Italia, il GRECO ha raccomandato di "adottare ulteriori misure per focalizzarsi maggiormente sul lato parlamentare dell'equazione del lobbying."¹⁹ Anche i principi dell'OCSE per la trasparenza e l'integrità nel lobbying affermano, al Principio 7, che "i paesi devono promuovere una cultura dell'integrità nelle organizzazioni pubbliche e nel processo decisionale, delineando regole e linee di condotta chiare per i funzionari pubblici."²⁰

RACCOMANDAZIONE A.

La Proposta di legge sul lobbying trarrebbe beneficio da un approccio più equilibrato e sfumato tra gli obblighi dello Stato e dei suoi rappresentanti ("decisori pubblici") e gli obblighi dei lobbisti, che si tratti di organizzazioni della società civile, imprese o soggetti privati. In particolare, la Proposta di legge (agli Articoli 1, 5 e 11, o altrove) dovrebbe essere formulata in modo da sviluppare regole d'ingaggio anche per i decisori pubblici, e non solo per coloro che desiderano difendere i propri interessi o fare lobby per essi.

17. Una questione fondamentale per qualsiasi legge sul lobbying, ma mancante nella Proposta di legge in oggetto, riguarda le disposizioni su come formare i lobbisti e i decisori pubblici circa il contenuto della Proposta di legge e sensibilizzare tali gruppi. Senza prevedere simili strumenti di costruzione di capacità e di sensibilizzazione, la Proposta di legge e i valori su cui è basata rischiano di non essere ampiamente compresi, rispettati o applicati.²¹

RACCOMANDAZIONE B.

Si raccomanda di menzionare, nella Proposta di legge sul lobbying, la necessità di sviluppare guida, formazione e materiale di sensibilizzazione per i lobbisti e per i decisori pubblici.

2.2 Oggetto e obiettivi (Articolo 1 Legge sul lobbying)

18. L'Articolo 1 (2) elenca i principi del lobbying: pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali. Solitamente, le linee guida internazionali sul lobbying menzionano la trasparenza e l'integrità del lobbying, nonché la diversità della partecipazione e il contributo al processo decisionale pubblico. Benché

¹⁸ Rapporto di valutazione sul Regno Unito, 6 marzo 2013, Greco Eval IV Rep (2012) 2E, paragrafo 53, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ca4de>

¹⁹ Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) Prevenzione della corruzione nei confronti di membri del Parlamento, giudici e procuratori, rapporto di conformità Italia adottato dal GRECO alla sua 81a Riunione plenaria (Strasburgo 3-7 dicembre 2018) <https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/16809022a7>;

²⁰ Principi dell'OCSE per la trasparenza e l'integrità nel lobbying, Principio 7.

²¹ Vedi per esempio la Raccomandazione vi e i paragrafi 80 e 82, Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) Prevenzione della corruzione nei confronti di membri del Parlamento, giudici e procuratori, Rapporto di valutazione Italia adottato dal GRECO alla sua 73a Riunione plenaria (Strasburgo 17-21 ottobre 2016) <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806dce15>; OECD Lobbying in the 21st Century - Transparency Integrity and Access (2021 OECD Publishing Paris) pp. 103 e ss.

gli obiettivi del lobbying siano elencati in maniera esaustiva, inclusi alcuni accenni all'integrità, **la disposizione potrebbe essere ulteriormente migliorata menzionando specificamente "integrità" e "accountability" tra i principi del lobbying. "Integrità" potrebbe inoltre sostituire "lealtà" nel Paragrafo 1 (nonché nell'Articolo 2 (a)).**

2.3 Definizioni (Articolo 2 Legge sul lobbying)

19. Le linee guida internazionali richiedono che le definizioni inerenti al lobbying "definiscano chiaramente e senza ambiguità cosa sia il lobbying e chi debba essere considerato lobbista e destinatario del lobbismo."²² Allo stesso tempo, le definizioni devono essere abbastanza ampie da contemplare una varietà di attività e stare al passo con i progressi tecnologici. Uno dei principali risultati di una recente pubblicazione dell'OCSE ha riconosciuto la complessità crescente del lobbying e ha affermato che "la definizione solitamente usata nelle leggi - una comunicazione orale o scritta tra un lobbista e un funzionario pubblico atta ad influenzare la legislazione, la politica o le decisioni amministrative - non è più sufficiente. I meccanismi e i canali di influenza si sono diversificati, con il conseguente rischio di abusi. Sempre più spesso, le politiche governative possono subire l'influenza di organizzazioni non governative (ONG), centri di ricerca e think tank, nonché dell'utilizzo di strategie social media per informare, disinformare o modificare le percezioni del pubblico. Questo può compromettere la fiducia nei governi e in coloro che influenzano il processo decisionale, in particolare le aziende". **Le definizioni contenute nella Proposta di legge vanno migliorate per aumentarne la chiarezza e la prevedibilità e, di conseguenza, l'efficacia.**
20. Pertanto, la formulazione nell'Articolo 2 (1) (a) "presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, ecc." è ambigua. Si suggerisce di affermare chiaramente che la legge considera non solo le richieste di incontro, ma anche gli incontri stessi, come la forma più classica e diffusa di lobbying, così come altre forme di comunicazione orale o scritta, sia offline che online.
21. **Inoltre, "lo svolgimento di qualsiasi altra attività diretta a concorrere alla formazione delle decisioni pubbliche" è una formulazione vaga che potrebbe, in teoria, portare a classificare come lobbying qualsiasi attività di advocacy, per esempio da parte delle organizzazioni della società civile. Una simile pratica rischia di soffocare l'impegno nelle questioni sociali e societarie alla base del lavoro di gran parte delle organizzazioni della società civile.**

RACCOMANDAZIONE C.

Si suggerisce di rivedere il riferimento dell'Articolo 2 (1) (a) a incontri o altre forme di contatto e di chiarire che tutte le attività menzionate sono contemplate, indipendentemente dal fatto che avvengano di persona, per iscritto o attraverso strumenti di comunicazione digitale. Inoltre, la legge deve essere redatta con attenzione per far sì che non tutte le attività di advocacy e sensibilizzazione svolte da organizzazioni della società civile in ambito pubblico siano qualificate come "lobbying indiretto".

²² TI International Standards for Lobbying Regulation, [Lobbyingtransparency.pdf](#); vedi anche i Principi dell'OCSE per la trasparenza e l'integrità nel lobbying, Principio 4.

22. Nell'Articolo 2 (1) (a), la definizione di attività di rappresentanza di interessi afferma che i lobbisti debbono svolgerla "professionalmente". La parola "professionalmente" può avere diversi significati, fra cui, ad esempio, che qualcuno svolge un'attività solo a fronte di un compenso o come occupazione lavorativa consueta, oppure che qualcuno aderisce a standard professionali di lobbying. Le linee guida internazionali affermano esplicitamente che i lobbisti possono anche non agire dietro compenso.²³ Inoltre, i lobbisti non svolgono necessariamente l'attività di lobbying come occupazione lavorativa consueta a tempo pieno. **Pertanto, si suggerisce di eliminare le parole "professionalmente" o di illustrare ulteriormente la definizione del termine.**
23. **L'Articolo 2 (1) (b), che dà una definizione di "rappresentanti di interessi", beneficerebbe di integrazioni che chiariscano che anche i soggetti giuridici e i rappresentanti esteri (compresi i governi stranieri) rientrano tra i destinatari della legge.**
24. L'Articolo 2 (1) (d) della Proposta di legge definisce i "decisionari pubblici". Le linee guida internazionali definiscono i funzionari pubblici, in qualità di destinatari del lobbying, come "qualsiasi individuo avente potere decisionale (e i relativi consulenti), che sia eletto, nominato o impiegato nei rami esecutivi o legislativi del potere a livello nazionale, subnazionale o sovranazionale; all'interno di organismi privati che svolgono funzioni pubbliche; all'interno di organizzazioni internazionali pubbliche domiciliate o operative nel paese interessato."²⁴
25. All'Articolo 2 (1) (d), i decisionari pubblici sono definiti "consiglieri comunali con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti, i presidenti o gli assessori dei municipi con popolazione pari o superiore a 300.000 abitanti". In effetti, i lobbisti possono avere più influenza nei comuni e nelle aree amministrative più piccole, dove di norma le persone si conoscono bene e le possibilità di un potenziale conflitto di interessi e di un'influenza indebita potrebbero essere maggiori rispetto ai comuni o alle unità amministrative più grandi. Le attività di lobbying non registrate all'interno di realtà più piccole potrebbero recare gravi danni a tali realtà, specialmente per il fatto che gli altri meccanismi di controllo in essere all'interno di tali realtà spesso non sono efficaci quanto quelli delle realtà più grandi. **Si raccomanda di modificare l'Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), omettendo il requisito numerico minimo.**

RACCOMANDAZIONE D.

Si suggerisce di rivedere la definizione di decisore pubblico di cui all'Articolo 2 (1) (d) affinché contempli tutti i funzionari pubblici che possono diventare destinatari del lobbying, fornendo una definizione semplice e completa di decisori pubblici su ogni livello e in linea con i documenti di orientamento internazionali.

2.4 Esclusioni (Articolo 3 Legge sul lobbying)

26. Le linee guida internazionali suggeriscono solo due categorie di eccezioni alle leggi sul lobbying: le interazioni tra privati cittadini e funzionari pubblici in merito ai loro affari

²³ International Standards for Lobbying Regulation, [Standards - Regulatory Scope \(lobbyingtransparency.net\)](https://www.osce.org/odihr/standards-regulatory-scope-lobbyingtransparency-net)

²⁴ International Standards for Lobbying Regulation, [Standards - Regulatory Scope \(lobbyingtransparency.net\)](https://www.osce.org/odihr/standards-regulatory-scope-lobbyingtransparency-net)

privati, salvo quando questi possono riguardare interessi economici individuali aventi sufficienti dimensioni o importanza; i funzionari pubblici, i diplomatici e i partiti politici che agiscono in veste ufficiale.²⁵ Tuttavia, l'Articolo 3 contiene una lunga lista di eccezioni all'applicabilità della Proposta di legge.

27. Secondo l'Articolo 3 (1) (g), le "comunicazioni, orali e scritte, rese nell'abito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari o nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali" sono esentate dal campo di applicazione della legge. Benché non sia chiaro esattamente a quale tipo di incontri si riferisca l'Articolo 3 (1) (g), la formulazione sembra consentire incontri di natura non pubblica, **escludendo dal controllo pubblico le comunicazioni orali o scritte tra individui privati, entità o gruppi di interesse e gli enti pubblici, aumentando così i rischi di corruzione.**

RACCOMANDAZIONE E.

Si raccomanda pertanto di rivedere l'Articolo 3 (1) (g), imponendo requisiti di trasparenza e accountability, così come la regolamentazione definita dalla presente Proposta di legge rispetto agli incontri di natura non pubblica.

28. L'Articolo 3 (1) (h) esenta dal campo di applicazione della Proposta di legge anche l'"attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione". Non è chiaro quale sia la logica per escludere le attività di advocacy o lobbying che possono concludersi nella firma di un protocollo d'intesa. C'è il rischio che possano verificarsi forme di lobbying illegale sotto forma di raggiungimento di un protocollo d'intesa o di strumenti simili, portando ai detentori di interessi gli stessi benefici di un qualsiasi regolamento giuridico o contratto. I documenti di orientamento internazionale parlano di "leggi o altre misure di regolamentazione, politiche pubbliche, strategie e programmi, contratti o sussidi governativi, decisioni amministrative o qualsiasi altra decisione di spesa pubblica."²⁶ **Pertanto, si suggerisce di rivedere drasticamente o eliminare il Paragrafo h) dell'Articolo 3.**

2.5 Registro pubblico (Articolo 4 Legge sul lobbying)

29. L'Articolo 4 descrive l'istituzione e il funzionamento del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza degli interessi, ovvero il registro dei lobbisti. Un registro pubblico dei lobbisti è uno strumento importante per garantire un processo decisionale pubblico trasparente. Tuttavia, **qualsiasi sistema di registrazione e gli obblighi derivanti dalla registrazione devono essere efficienti e accessibili, ed evitare regolamenti eccessivamente burocratici e macchinosi che potrebbero ostacolare il rispetto delle normative per le organizzazioni della società civile più piccole e con meno risorse umane. Questo è particolarmente vero quando l'iscrizione nel registro pubblico è affiancata da privilegi sostanziali, come sancito dalla Proposta di legge sul lobbying in cui, secondo l'Articolo 10, solo i "rappresentanti di interessi"**

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

iscritti possono prendere parte alle consultazioni durante i processi legislativi (vedi i par. 45-47 qui sotto).

30. **È bene che il Registro sia tenuto in forma digitale. Tuttavia, per essere più accessibile e utile, il Registro dovrebbe essere open data, ovvero deve poter essere liberamente utilizzato, riutilizzato e ridistribuito da chiunque.²⁷**
31. **Per chi è obbligato a registrarsi, si potrebbe valutare di associare l'iscrizione al Registro a vantaggi specifici sia per i lobbisti che per i decisori. Come incentivo, le leggi potrebbero stabilire che i decisori sono autorizzati a incontrarsi solo con lobbisti iscritti al Registro. Inoltre, si potrebbe valutare un accesso agevolato ai palazzi governativi e parlamentari e/o la notifica della nuova legge in esame.**
32. **Nell'Articolo 4 (4) (a) si richiede che i lobbisti siano iscritti con "i dati anagrafici o la ragione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente". Pur essendo chiaro cosa si intenda con "ragione sociale", non è chiara la tipologia di "dati anagrafici" da presentare per le persone fisiche. Pertanto, si suggerisce di applicare il linguaggio usato per le società anche per le persone fisiche, sostituendo le parole "dati anagrafici o ragione sociale" con "nome della persona fisica o della società". Inoltre, in alcuni paesi, i lobbisti devono indicare, entro un certo periodo di tempo dopo il termine di ciascun esercizio finanziario, il volume delle loro attività di lobbying e il numero di casi di lobbying. Inoltre, in alcuni paesi, il registro contiene informazioni sui risultati previsti dell'attività di lobbying. Infine, l'Articolo 4 richiede l'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nel registro. Senza un calendario concreto, è difficile che i lobbisti adempiano a tale obbligo. La Proposta di legge sul lobbying potrebbe, per esempio, richiedere ai lobbisti di aggiornare i dati un numero specifico di volte all'anno, o un numero specifico di settimane dopo il verificarsi di un cambiamento che ne giustifichi l'aggiornamento.**

2.6 Agenda degli incontri (Articolo 5 Legge sul lobbying)

33. **Secondo l'articolo 5, tutti i lobbisti devono tenere un'agenda aggiornata dei propri incontri con i decisori pubblici e inserirla nel Registro. La quarta frase obbliga i lobbisti a fornire "una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro". Non è chiaro dove andrebbe pubblicata la sintesi degli argomenti trattati. Inoltre, il termine di 45 giorni per la pubblicazione potrebbe essere rivisto per garantire che il pubblico abbia accesso a queste importanti informazioni il prima possibile. Allo stesso tempo, il requisito di relazione quotidiana circa l'agenda degli incontri rappresenta un carico di lavoro notevole per i lobbisti. Le leggi dovrebbero incaricare anche i decisori pubblici di tenere un registro dei propri incontri. Si potrebbe valutare di diminuire la frequenza delle relazioni sugli incontri da giornaliera a, per esempio, settimanale, per non oberare eccessivamente i lobbisti e per richiedere la pubblicazione della sintesi entro due settimane dall'incontro. I funzionari pubblici dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti di registrazione e relazione sugli incontri.**

²⁷ L'accessibilità e la garanzia che le leggi stiano al passo con i progressi tecnologici sono questioni importanti per molti Stati. Ver per esempio, Rule of Law Report 2021 della Commissione europea.

"The rule of law situation in the European Union" (20 luglio 2021): "Alcuni Stati membri hanno rivisto i propri framework per introdurre una maggiore trasparenza e migliorare l'accesso alle informazioni sul lobbying. La Germania, per esempio, ha adottato una nuova legge che introduce un registro elettronico delle lobby a livello federale. In Lituania sono entrate in vigore nuove regole che prevedono uno schema di dichiarazione incrociata in cui lobbisti, politici e funzionari pubblici devono segnalare i loro incontri in un registro di lobbying" p. 13, disponibile su https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication_2021_rule_of_law_report_en.pdf

2.7 Codice deontologico (Articolo 6 Legge sul lobbying)

34. Secondo l'Articolo 6 della Proposta di legge, i "rappresentanti di interessi" iscritti al Registro devono osservare il Codice deontologico, che il Comitato di sorveglianza deve adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La violazione degli obblighi previsti dal Codice deontologico può comportare le sanzioni descritte all'Articolo 11, quali: "la censura", "la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno" oppure, "nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro".
35. Si noti altresì che la Proposta di legge stabilisce sanzioni e pene per la violazione di un Codice deontologico ancora da elaborare. Inoltre, pur non essendo particolarmente aspre, le sanzioni per la violazione del Codice deontologico sono simili a quelle imposte per la violazione dell'Articolo 10 della Proposta di legge (ammonizione, censura, sospensione, cancellazione). Ancora più importante, la Proposta di legge richiede che i "rappresentanti di interessi" rispettino il Codice deontologico, ma non viene imposto alcun obbligo simile ai "decisori".
36. In generale, il Codice deontologico dovrebbe puntare a fare da guida e fornire ulteriori informazioni al fine di promuovere una condotta appropriata e, **come in generale gli obblighi della legge, il Codice deontologico dovrebbe essere destinato anche ai lobbisti e ai decisori pubblici, per garantire che entrambe le parti comprendano e rispettino gli standard deontologici. Inoltre, la Proposta di legge non dovrebbe imporre sanzioni per condotte ancora da definirsi.**

RACCOMANDAZIONE F.

In generale, il Codice deontologico andrebbe considerato una guida che specifichi ed esplori le disposizioni della Legge e faciliti la condotta etica sia dei lobbisti che dei decisori pubblici in conformità con la legge. È consigliabile che il Codice deontologico faccia riferimento, ove opportuno, alla Proposta di legge, la cui violazione può essere a sua volta soggetta a sanzioni.

2.8 Comitato di sorveglianza e diritti degli iscritti nel Registro (Articoli 7 e 8 Legge sul lobbying)

37. **L'Articolo 7 della Legge sul lobbying, che descrive in dettaglio il Comitato di sorveglianza incaricato di funzioni di controllo per garantire la trasparenza del lobbying, trarrebbe beneficio da maggiori dettagli sulle modalità di selezione dei membri del Comitato di Vigilanza (la traduzione afferma che saranno "scelti").**
38. L'Articolo 7 (3) elenca le funzioni del Comitato di sorveglianza, ma non fa menzione del programma degli incontri dei rappresentanti di interessi e delle sintesi dei temi trattati, introdotti nell'Articolo 5 di cui sopra. **Pertanto, si suggerisce di aggiungere alle funzioni del Comitato di vigilanza quella di ricevere e pubblicare il programma degli incontri dei rappresentanti di interessi, le sintesi degli argomenti trattati e il contenuto degli incontri di cui all'Articolo 5.**
39. Secondo l'Articolo 7 (6), ai componenti del Comitato di sorveglianza "è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate". Il termine "società da loro rappresentate" è più ristretto del termine "detentori di interessi", definito all'Articolo 2. **Pertanto, si suggerisce di sostituire le parole "società da loro rappresentate" con le parole "detentori di interessi".**

40. I diritti dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro descritti nell'Articolo 8 (1) (a) coincidono con la definizione di "attività di rappresentanza di interessi" dall'articolo 2 (1) (a) di cui sopra. Pertanto, i commenti fatti in relazione all'articolo 2 di cui sopra si applicano anche a questo punto.

2.9 Obblighi degli iscritti nel Registro (Articolo 9 Legge sul lobbying)

41. Secondo l'Articolo 9 (1), "i rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a rappresentanti del Governo o a partiti, movimenti e gruppi politici, a loro esponenti o a intermediari di questi ultimi". Il divieto di corrispondere "alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti" è troppo ristretto per escludere il rischio di corruzione durante le attività di lobbying. **Gli strumenti giuridici internazionali contro la corruzione proibiscono di "offrire, promettere o fornire qualsiasi vantaggio indebito", formulazione corrispondente a quella raccomandata.**
42. **Il termine "rappresentanti del Governo" non contempla alcune categorie estremamente importanti di decisori pubblici (per esempio i membri dei parlamenti), come definito dall'Articolo 2 della Proposta di legge. Si raccomanda di apportare le opportune modifiche alla Proposta di legge.**
43. Nell'Articolo 9 (3) manca un elemento importante delle relazioni annuali: l'informazione riguardante eventuali vantaggi offerti, promessi o concessi a persone o entità menzionate nel paragrafo 1. Una simile disposizione permetterà al Comitato, in primo luogo, di identificare i vantaggi "dovuti" e, in secondo luogo, di rendersi conto che qualsiasi vantaggio offerto, promesso o concesso dai singoli lobbisti, e non segnalato, non può che costituire un vantaggio indebito. **Pertanto, si suggerisce di rivedere l'Articolo 9 (3) aggiungendo un riferimento a qualsiasi vantaggio offerto, promesso o concesso a decisori pubblici o a partiti, movimenti o gruppi politici, ai loro rappresentanti o agli intermediari di questi ultimi.**
44. Secondo il Paragrafo 5, il Comitato di sorveglianza può, qualora lo ritenga necessario, chiedere agli iscritti nel Registro di fornire informazioni e dati in aggiunta a quelli contenuti nella relazione. **Questa è una funzione importante del Comitato. Tuttavia, si raccomanda di modificare la Proposta di legge per dotare il Comitato di sorveglianza anche della funzione di richiedere modifiche a una relazione che risulti non esatta o aggiornata come richiesto dall'Articolo 7 (3) (a).**

2.10 Procedura di consultazione (Articolo 10 Legge sul lobbying)

45. Secondo l'Articolo 10 (1), "ciascun decisore pubblico che intende proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro". L'uso della parola "può" implica che è discrezione del decisore decidere se indire la consultazione. Inoltre, ai sensi dell'Articolo 10 (2), "[i] rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione." **È importante sottolineare che, benché qualsiasi consultazione all'interno del processo legislativo sia positiva e debba essere accolta con favore, il tipo di consultazioni descritto nell'Articolo 10 (2) della Proposta di legge non può sostituire consultazioni significative e pubbliche, aperte al**

pubblico generale, le quali dovrebbero tenersi durante l'intero processo legislativo ed essere garantite dalla legislazione corrispondente.

46. In base agli impegni dell'OSCE, le leggi dovrebbero essere adottate "come risultato di un processo aperto che rifletta la volontà del popolo, direttamente o attraverso i suoi rappresentanti eletti" (Documento di Mosca del 1991, par. 18.1), essere accessibili e aperte al pubblico e soggette al loro scrutinio, comprese le valutazioni d'impatto che dovrebbero accompagnarle. Le consultazioni pubbliche costituiscono una governance aperta e democratica; conducono a una maggiore trasparenza e accountability delle istituzioni pubbliche, e aiutano a garantire che eventuali controversie vengano identificate prima dell'adozione della legge.²⁸ Le discussioni tenute in questo modo, che consentono un dibattito aperto e inclusivo, approfondiranno la comprensione dei fattori coinvolti da parte di tutte le parti interessate e accresceranno la fiducia nella legge adottata. In definitiva, ciò migliora anche l'attuazione delle leggi dopo la loro adozione. Affinché siano efficaci, le consultazioni sulle proposte di legge e sulle policy devono essere inclusive e fornire tempo sufficiente per redigere e presentare raccomandazioni su tali proposte; lo Stato dovrebbe anche prevedere un meccanismo di feedback adeguato e tempestivo in cui le autorità pubbliche possano ricevere i vari contributi e rispondere a essi. Le consultazioni pubbliche dovrebbero concedere sufficiente tempo per una discussione efficace e significativa, nonché per il feedback. Per garantire una partecipazione efficace, i meccanismi di consultazione devono consentire l'apporto di contributi sia nel momento iniziale che durante tutto il processo, vale a dire non solo quando la proposta è in fase di redazione dai ministeri competenti, ma anche quando viene discussa in Parlamento (ad esempio, mediante l'organizzazione di audizioni pubbliche).
47. **Alla luce di quanto sopra, si invita quindi il legislatore a garantire che qualsiasi nuova legge sia sottoposta a consultazioni inclusive, ampie ed efficaci, secondo i principi enunciati sopra, in tutte le fasi del processo legislativo.**

2.11 Sanzioni (Articolo 11 Legge sul lobbying)

48. Secondo l'Articolo 11 (1), le sanzioni saranno imposte solo al "rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'Articolo 10". Una tale disposizione implica che i diritti dei lobbisti saranno esercitati esclusivamente nel quadro molto ristretto di una procedura di consultazione definita nell'Articolo 10, avviata dalla decisione discrezionale di un decisore pubblico. Si tratta di un approccio molto restrittivo al lobbying, che inoltre non contempla alcune altre parti molto importanti della Proposta di legge - per esempio, il divieto di "corrispondere alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti", come stabilito nel Paragrafo 1 dell'Articolo 9. **Si suggerisce quindi di rivedere l'Articolo 11, che impone sanzioni per l'inosservanza delle regole sulla rappresentanza degli interessi previste dalla presente Proposta di legge, eventualmente sostituendo le parole "che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 10" con le parole "che non osservi le regole sulla rappresentanza degli interessi di cui alla presente Legge".**

RACCOMANDAZIONE G.

Si raccomanda altresì l'imposizione di sanzioni adeguate e proporzionate non solo ai "rappresentanti di interessi" ma anche ai detentori di interessi e ai decisori pubblici.

²⁸ Vedere per es., OSCE/ODIHR, Guidelines on the Protection of Human Rights Defenders (2014), Sezione II, Sottosezione G sul Diritto di partecipare agli affari pubblici, <<http://www.osce.org/odihr/119633>>.